

ESSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LUCCA

Nella persona dell'avv. Alessandro Breschi ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa

n. 4267 / 2018 RG

Tra: [redacted] nato a [redacted] il [redacted], cod. fisc. [redacted] residente in [redacted] a [redacted] [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Longo e domiciliato nel suo studio a Pisa in Lungarno B.Buozzi 13 come da procura in calce al ricorso in opposizione.

Opponente

CONTRO

Comune di [redacted] nella persona del Sindaco pro tempore rappresentato per delega dall' ass. [redacted] della Polizia Municipale.

Opposto

Avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa contro - verbale n. [redacted] / U pr. [redacted] elevato dalla Polizia municipale di [redacted] per la violazione dell'art. 180 comma 2 poiché a seguito di invito regolarmente notificato con separato verbale [redacted] senza giustificato motivo non ottemperava all'obbligo di presentare entro il termine di 7 giorni il certificato assicurativo del veicolo.

Passata in decisione all'udienza del 29.01.2019

Conclusioni delle parti:

Parte opponente - annullamento del provvedimento opposto come in ricorso.

Parte opposta - rigetto

Il ricorso va accolto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

N. 4267/2018 Sent.

N. 4267/2018 Cron.

N. 4267/2018 Ref.

Off. D.S. 1.

Per le migliori argomentazioni del ricorrente si rimanda al ricorso e per quelle del Comune di [REDACTED] si richiama la documentazione prodotta.

Omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 cpc.

Osserva il Giudicante che il ricorrente era stato fermato dalla Polizia Municipale di [REDACTED] e contestato con verbale [REDACTED] del [REDACTED] che non aveva al seguito il certificato assicurativo.

Il verbale opposto veniva elevato perchè il ricorrente non avrebbe esibito il certificato assicurativo nei tempi indicati (entro 7 giorni dalla contestazione - immediata).

Si riscontra che il verbale impugnato deve essere annullato per due motivi.

L'ordine di esibizione non risulta provato che sia mai stato dato, in quanto, nel retro dell'originale del verbale [REDACTED] del 21.11.2017 non è riportato alcun dovere di esibizione (non compilata la parte dedicata).

La notifica del provvedimento opposto doveva avvenire entro 90 giorni dalla desunta violazione che, in caso di omessa esibizione del certificato assicurativo entro 7 giorni dal 21.11.2017, si sarebbe integrata il 29.11.2017 e quindi la notifica del verbale doveva avvenire entro il 27.02.2018. Tardiva così la notifica del verbale opposto fatta solo in data 3.11.2018. Di alcun rilievo giustificativo l'assunto della difesa del Comune di [REDACTED] nel ritenere che la notifica era stata tentata il 23.04.2018 e che il destinatario risultava irreperibile, in quanto, la notifica sarebbe stata comunque tardiva.

Le spese di procedimento vengono liquidate a carico della parte soccombente.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Lucca accoglie l'opposizione presentata dal ricorrente nei confronti del Comune di [REDACTED] e annulla il provvedimento opposto. Condanna il Comune di [REDACTED] a rifondere le spese di lite del ricorrente che liquida in euro [REDACTED]

27/11

oltre spese generali 15% oltre cap e iva se dovuta - oltre
rifondere il contributo unificato di euro [REDACTED]

Lucca 29.01.2019

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Alessandro Breschi)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 FEB. 2019
Il Cancelliere Sabrina Prachini

